

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 31/07/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie non godute, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 838,35, oltre interessi legali dal reclamo e spese di assistenza professionale, forfettariamente determinate in euro 200,00.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- in merito ai costi c.d. *recurring*, che tutto ciò che spettava al ricorrente gli è già stato restituito in sede di estinzione anticipata del finanziamento;
 - in merito ai costi c.d. *up front*, che tali voci di costo, in quanto riferiti alla fase preliminare del finanziamento (fase di trattativa e formazione del contratto), non vanno rimborsati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento;
 - quanto alla richiesta di refusione delle spese di assistenza tecnica, che nessuna somma è dovuta a parte ricorrente che peraltro non ha fornito alcuna prova dei relativi costi.
- Sulla base di tali premesse, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO



La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Come è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*»), ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:

- «in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»;
- «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF»;
- «la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda»;
- «non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*»;
- «non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*».

Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI